

dell'8 dicembre 2004

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹,

visti gli art. 47 n. 5 e 89 cpv. 3 della Costituzione cantonale²;

visto il messaggio del Governo del 21 settembre 2004³,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la gestione ed il finanziamento dell'Alta scuola pedagogica (Alta scuola).

Art. 2 Compiti

¹ L'Alta scuola provvede ad una formazione di elevata qualità di insegnanti, in particolare anche per le regioni di lingua tedesca, romancia e italiana del Cantone.

² Essa fornisce offerte di formazione orientate alla pratica nei settori degli studi di diploma e del perfezionamento professionale, come pure offerte nei settori della ricerca e dello sviluppo, della formazione di maestri di tirocinio, nonché servizi per terzi.

³ L'Alta scuola mette a disposizione offerte di formazione che consentono di insegnare in altri Cantoni e nel Principato del Liechtenstein.

⁴ Il Governo può demandare altri compiti all'Alta scuola.

Art. 3 Presupposti per l'ammissione allo studio

¹ L'ammissione ai singoli cicli di formazione presuppone una formazione preliminare adeguata.

² Quale comprova valgono di regola:

1. per la formazione di insegnante di scuola elementare la maturità liceale;
2. per quella di insegnante di scuola dell'infanzia il diploma di una scuola media di diploma.

³ Il Governo emana disposizioni relative all'ammissione di altre formazioni preliminari, in particolare dal settore della formazione professionale.

Art. 4 Studio, diplomi

¹ I cicli di studio per insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola elementare durano di regola tre anni. Essi trasmettono conoscenze e competenze specifiche, di pratica professionale, educative e culturali e promuovono lo sviluppo della personalità.

² Nei cicli di studio, l'Alta scuola offre, in conformità ai regolamenti d'esame, diplomi riconosciuti a livello nazionale.

Art. 5 Collaborazione

Nel quadro della sua competenza, l'Alta scuola collabora con altre istituzioni di formazione e di ricerca e può aderire ad un'associazione di scuole universitarie.

Art. 6 Accordi

Il Governo può stipulare, con altri Cantoni o Stati, nonché con altri enti scolastici responsabili di diritto pubblico o privato, accordi sulla collaborazione nella formazione o relativamente al raggiungimento di una formazione preliminare adeguata allo studio presso l'Alta scuola.

II. Forma giuridica, fornitura di prestazioni e organizzazione

Art. 7 Forma giuridica, sede

L'Alta scuola pedagogica è un'istituzione indipendente di diritto pubblico cantonale con sede a Coira.

Art. 8 Mandato di prestazioni, resoconto

¹ Il Governo stabilisce, in un contratto quadro e in un contratto annuale, le prestazioni da fornire dall'Alta scuola.

² Nel contratto quadro vengono disciplinati i requisiti per il resoconto. Esso deve essere presentato almeno annualmente e comprendere in particolare i dati essenziali per la valutazione delle prestazioni, dell'efficacia e della qualità.

Art. 9 Organizzazione, gestione aziendale e contabile

¹ L'Alta scuola è indipendente nella sua organizzazione e libera nella sua gestione, nella misura in cui ciò sia compatibile con il mandato di prestazioni.

² Essa tiene una propria contabilità. Il campo d'applicazione della legislazione sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni si limita ai principi della legalità, della parsimonia, dell'economicità e dell'efficacia, nonché dell'ordinata presentazione dei conti.

Art. 10 Organi 1. Tipi e nomina

¹ Sono organi il Consiglio di scuola universitaria, la direzione scolastica e l'ufficio di revisione.

² Il Governo elegge il Consiglio di scuola universitaria, ne nomina la presidenza e stabilisce i principi strategici per l'esercizio dell'Alta scuola. Esso nomina l'ufficio di revisione.

³ Il periodo di carica dei membri del Consiglio di scuola universitaria è di quattro anni. I membri possono essere rieletti due volte.

Art. 11 2. Consiglio di scuola universitaria

¹ Il Consiglio di scuola universitaria è composto al massimo da sette membri. Esso è l'organo supremo.

² Il Consiglio di scuola universitaria è competente in particolare per:

1. la determinazione dei punti chiave nella formazione e nel perfezionamento professionale, nella ricerca e nello sviluppo, nonché nell'offerta di servizi; l'approvazione delle linee direttive e dei programmi didattici;
2. l'inoltro al Governo di richieste per l'emanazione di disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, il regolamento di studio e di promozione, nonché riguardo alla determinazione delle tasse scolastiche degli studenti;
3. la nomina e il licenziamento del rettore, degli altri membri della direzione scolastica e dei docenti che esercitano la loro funzione a titolo principale; il conferimento del titolo di professore;
4. l'approvazione del preventivo, del contratto quadro e annuale, del rapporto annuale e del conto annuale all'attenzione del Governo;
5. l'emanazione di disposizioni complementari concernenti l'organizzazione e l'esercizio, la partecipazione dei collaboratori, le ulteriori tasse e l'indennizzo per l'utilizzo di locali, attrezzature e materiale.
6. la vigilanza sulla gestione, il controlling e la garanzia di qualità.

³ Per compiti particolari il Consiglio di scuola universitaria può istituire commissioni o chiamare a consulto degli specialisti.

Art. 12 3. Direzione scolastica

Fanno parte della direzione scolastica il rettore ed i responsabili delle sezioni. La direzione è responsabile della gestione operativa e pedagogica dell'Alta scuola. Il rettore rappresenta l'Alta scuola verso l'esterno.

Art. 13 4. Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica la gestione contabile e riferisce al Governo e al Consiglio di scuola universitaria.

Art. 14 Collaboratori dell'Alta scuola 1. Personale a) Assunzione ⁴

¹ Il rapporto d'impiego si conforma all'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni ⁵.

² Le sue disposizioni valgono per l'Alta scuola allo stesso modo che per il Centro di formazione in campo sanitario e sociale.

Art. 14a ⁶ b) Revoca dell'autorizzazione all'insegnamento

¹ Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.

² Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

³ ... 7

Art. 15 2. Studenti

¹ Per essere ammessi ad un ciclo di formazione gli studenti devono soddisfare i requisiti di ammissione.

² La direzione scolastica può escludere studenti dalla scuola:

1. in caso di inidoneità alla professione di insegnante;
2. quale massima misura disciplinare.

III. Finanze

Art. 16 Finanziamento

I mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei compiti sono costituiti soprattutto da:

1. tasse scolastiche, tasse per i corsi e indennità per prestazioni;
2. sussidi del Cantone, di altri Cantoni e della Confederazione;
3. sussidi e donazioni di terzi;
4. accensione di mutui e crediti.

Art. 17 Sussidio cantonale, accantonamenti e riserve

¹ Il Cantone versa all'Alta scuola un sussidio al disavanzo d'esercizio. Esso può versare il sussidio nell'ambito di un preventivo globale o sotto forma di forfettarie riferite alle prestazioni.

² Il Governo disciplina i dettagli sul preventivo ed il rendiconto, sulle spese ed i ricavi computabili, sui contratti quadro e annuali, sul resoconto e sulla costituzione e l'utilizzazione di riserve e accantonamenti, nonché sul versamento di anticipi.

Art. 18 Vigilanza

¹ Il preventivo, i contratti quadro e annuali, nonché il rapporto annuale ed il conto annuale vanno sottoposti al Governo per l'approvazione.

² Il rapporto annuale e il conto annuale vanno resi noti al Gran Consiglio.

Art. 19 Responsabilità

La responsabilità dell'Alta scuola si conforma alla legislazione cantonale sulla responsabilità.

IV. Rimedi legali

Art. 20 ⁸ Vie legali

¹ Decisioni della direzione scolastica possono essere impugnate presso il Consiglio di scuola universitaria e le decisioni di quest'ultimo presso il Dipartimento.

² Il termine d'impugnazione è di:

- a) dieci giorni in caso di decisioni concernenti la mancata ammissione allo studio, nonché concernenti il mancato superamento dell'esame finale;
- b) 30 giorni negli altri casi.

³ ⁹ In caso di ricorso ai sensi del capoverso 2 lettera a il Dipartimento decide in via definitiva.

Art. 21 Titolo

¹ Un titolo acquisito in maniera illegale viene revocato dall'istanza che lo ha conferito.

² È fatta salva l'azione penale per uso non autorizzato di un titolo protetto.

V. Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

¹ Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive ¹⁰.

² Il Dipartimento può sostenere provvedimenti che servono alla collaborazione e al coordinamento tra le singole istituzioni nel settore delle scuole universitarie e nel settore della formazione professionale superiore.

Art. 23 Provvedimenti in vista dell'autonomizzazione

Per la data dell'entrata in vigore della presente legge il Governo prende tutti i provvedimenti necessari all'autonomizzazione dell'Alta scuola pedagogica. Il Governo è autorizzato a intraprendere tutte le azioni legali connesse a tale trasformazione.

Art. 24 Attribuzione del patrimonio

¹ I fondi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge servono all'esercizio dell'Alta scuola rimangono di proprietà del Cantone e vengono messi a disposizione dell'istituzione con contratto a carattere obbligatorio.

² La mobilia che serve all'Alta scuola pedagogica e le scorte di materiale passano a titolo gratuito all'istituzione.

Art. 25 Continuazione e adeguamento di rapporti giuridici

¹ L'Alta scuola rileva i rapporti contrattuali che concernono la Scuola universitaria pedagogica.

² Quale datrice di lavoro continua i rapporti di lavoro che concernono la Scuola universitaria pedagogica. I rapporti d'impiego devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Ad ordinanze emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge così come a procedimenti e rimedi giuridici pendenti si applica per analogia il diritto previgente.

Art. 26 Modifica del diritto previgente

Le seguenti leggi vengono modificate come segue:

1. Legge sulle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole dell'infanzia) del 17 maggio 1992 ¹¹

Art. 11 Titolo marginale, nonché capoversi 1 e 2 Requisiti di assunzione

¹ Può essere assunto come insegnante chi è in possesso di un diploma grigionese, di un diploma riconosciuto a livello nazionale o di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio.

² Abrogato

2. Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica) del 26 novembre 2000 ¹² (CSC 421.000)

Art. 32 Titolo marginale, nonché capoversi 1 e 2 Requisiti di assunzione

¹ Può essere assunto quale insegnante di scuola elementare chi è in possesso del diploma grigionese di insegnante, di un diploma riconosciuto a livello nazionale o di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio.

² Può essere assunto quale insegnante di classe ridotta, di scuola di avviamento pratico, di scuola secondaria e quale insegnante specializzato chi è in possesso di un diploma riconosciuto a livello nazionale o dal Governo o è in possesso di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio.

Art. 27 Abrogazione del diritto previgente

Viene abrogata la legge sulla Scuola universitaria pedagogica del 27 settembre 1998 ¹³.

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore ¹⁴ della presente legge.

Note finali

- 1 PGC 2004/2005, 908
- 2 CSC 110.100
- 3 Pagina 1115
- 4 Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1797; entrato in vigore il 1° gen. 2007.
- 5 Ora legge sul personale, CSC 170.400, e legislazione derivata
- 6 Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1797; entrato in vigore il 1° gen. 2007.
- 7 Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrata in vigore il 1° gen. 2007.
- 8 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrato in vigore il 1° gen. 2007.
- 9 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrata in vigore il 1° gen. 2007.
- 10 CSC 427.205
- 11 CSC 420.500
- 12 CSC 421.000
- 13 AGS 2000, 4627, AGS 2004, FUC 1567 e AGS 2005, FUC 2724
- 14 Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 23 mar. 2005. Posta in vigore il 1° gen 2006 con DG del 1° nov. 2005, ad eccezione dell'art. 23. L'art. 23 entra in vigore il 1° nov. 2005.